



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 24/02/2023

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' BALBI.

L'anno duemilaventitre addi ventiquattro del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta pubblica straordinaria di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Si
2. ARIONE BRUNO	CONSIGLIERE	Si
3. FILIPPA LUCA	CONSIGLIERE	Si
4. FOGLIATI SIMONA	CONSIGLIERE	Si
5. MO IVANO	CONSIGLIERE	Si
6. SARACCO FABIO	CONSIGLIERE	Si
7. MANZO MARCELLO	CONSIGLIERE	Si
8. VACCANEO ELISA	CONSIGLIERE	Si
9. PRATO GRAZIA	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e che l'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività;
- recentemente nell'area di fruizione turistico sportiva in località Balbi è stato realizzato un campo sportivo comunale in erba sintetica destinato al gioco del calcetto a cinque e al gioco della pallavolo;
- ai sensi dell'art.16, della L.R. n.23/2020 l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive a cui l'impianto è destinato;
- si rende quindi necessario disciplinare compiutamente e in modo organico le modalità e le condizioni di uso della nuova struttura sportiva per garantirne l'accessibilità e la corretta fruizione da parte di tutti i soggetti interessati;

VISTO ed ESAMINATO il Regolamento per l'uso del campo sportivo comunale in località Balbi, composto di n.19 articoli, sottoposto all'approvazione di questo organo consiliare, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che:

- il nuovo impianto sportivo comunale sarà gestito direttamente dal Comune con modalità telematiche per la prenotazione dell'orario di utilizzo;
- l'Amministrazione comunale riconosce nella pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa uno strumento di educazione e di formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento del benessere psicofisico e della salute e, pertanto, il campo sportivo sarà prevalentemente fruibile gratuitamente;
- l'utilizzo del campo sportivo sarà a titolo oneroso solamente nelle ore serali e notturne che richiedono l'accensione dell'impianto di illuminazione; in tal caso sarà dovuto un rimborso spese per affrontare le spese di esercizio del campo medesimo;
- il Circolo ACLI del Buon Consiglio è disponibile a fornire un appoggio logistico per la gestione delle attività e a rendere fruibili i servizi igienici, i locali ad uso spogliatoio e il servizio bar negli orari di apertura;
- il campo sportivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le due discipline sportive alle quali è destinato e dovrà essere fruito rispettando le norme di comportamento stabilite e con utilizzo di calzature idonee per il manto erboso sintetico;

RICONOSCIUTO il testo regolamentare proposto e sopra sinteticamente illustrato esauriente e completo e quindi meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la Legge regionale 1° ottobre 2020, n.23 recante "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva";

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo all'art.7 sulla potestà regolamentare degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

EVIDENZIATO che la competenza a deliberare in materia è di questo collegio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a) e f), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, il Regolamento per l'uso del campo sportivo comunale in località Balbi, composto di n.19 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art.7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore decorso il periodo di pubblicazione del presente provvedimento per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio telematico del Comune, nel rispetto dell'art.83, dello Statuto comunale.

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del regolamento medesimo mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento al Responsabile dell'Area amministrativa per l'assunzione degli atti di gestione di competenza.

Successivamente, per dare tempestiva attuazione a quanto previsto nel regolamento approvato, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ BALBI**

approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____


ART. 1 Oggetto del presente regolamento è il campo sportivo comunale in erba sintetica destinato al gioco del calcetto a 5 e al gioco della pallavolo, situato in località Balbi nell'area di fruizione turistico-sportiva ubicata sotto la piazza don Fortunato Mignone; tale regolamento ne disciplina il funzionamento.

ART. 2 L'Amministrazione comunale è il proprietario e il diretto gestore del campo sportivo e delle sue attività, occupandosi delle prenotazioni e quindi degli accessi, identificando ogni volta il referente-responsabile nella persona che richiede l'accesso per le attività previste: questa persona, così come ciascun altro giocatore che partecipa all'attività sportiva, dovrà garantire il corretto utilizzo e il mantenimento dell'ordine e della pulizia del campo sportivo comunale.

ART. 3 La prenotazione per l'accesso al campo sportivo comunale avviene attraverso la compilazione di un modulo disponibile *on line* in modo continuativo e sempre aggiornato in un'apposita sezione del sito web comunale www.comunecastiglionetinella.it. Sul modulo è indicato il nominativo della persona che effettua la prenotazione, un suo recapito telefonico, l'orario di utilizzo, la conferma della presa visione del regolamento (anch'esso a disposizione per la lettura nella stessa sezione del sito web comunale). Il calendario delle prenotazioni è sempre visibile *on line*, informando degli orari in cui il campo sportivo è libero oppure occupato. In seguito alla prenotazione, si può ritirare la chiave d'ingresso del campo, la chiave degli spogliatoi-servizi igienici e la chiave per l'accensione delle luci nel luogo stabilito: terminato l'orario di utilizzo e dopo aver verificato la mantenuta pulizia completa, il campo sportivo comunale deve essere nuovamente chiuso con la chiave e così lo spogliatoio con i servizi igienici, oltre allo spegnimento delle eventuali luci, riponendo tutte le chiavi nel luogo dove sono state ritirate. In caso di imprevisti è possibile annullare la prenotazione aggiornando il calendario di utilizzo sul sito web comunale.

ART.4 Il campo sportivo comunale può essere utilizzato ogni giorno dell'anno dalle ore 10 alle ore 22, con condizioni meteorologiche favorevoli. L'utilizzo del campo in orari diversi da quello ordinario - nel caso di eventi, tornei o altre manifestazioni - sarà deciso con l'approvazione dell'Amministrazione comunale dietro specifica richiesta; tale apertura straordinaria sarà anch'essa gestita e riportata sul calendario *on line* visibile sul sito web comunale.

ART. 5 L'utilizzo del campo sportivo comunale rimane disponibile nelle ore scolastiche, al fine di consentire agli alunni di svolgere le loro eventuali attività.



ART. 6 L'ingresso e l'utilizzo del campo sportivo comunale sono gratuiti, tranne nelle ore serali e notturne che prevedono l'accensione delle luci. Con proprio provvedimento la Giunta comunale stabilirà l'ammontare del rimborso per la spesa di illuminazione del campo sportivo.

ART. 7 Il Circolo ACLI del Buon Consiglio, attraverso la propria sede, garantisce un appoggio logistico alle attività del campo sportivo comunale, i servizi igienici e i locali ad uso spogliatoio così come il servizio bar negli orari di apertura del Circolo.

ART. 8 Il campo sportivo comunale in erba sintetica da calcetto a 5 e da pallavolo deve essere utilizzato esclusivamente per queste due discipline sportive.

ART. 9 L'accesso al campo sportivo comunale è riservato esclusivamente agli utenti che svolgono le attività; eventuali spettatori e/o accompagnatori dovranno restare all'esterno del campo sportivo.

ART. 10 Il campo sportivo comunale è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà; per l'utilizzo è obbligatorio avere un abbigliamento decoroso, per cui si raccomanda di indossare una tenuta sportiva idonea ed è assolutamente vietato giocare a torso nudo. Tutti coloro che frequentano il campo sportivo comunale, siano essi adulti, ragazzi o bambini, devono astenersi da comportamenti ingiuriosi e irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo, e sono sempre tenuti a seguire le norme del presente regolamento. Alle persone che non rispettano tali norme sarà interdetto l'accesso al campo sportivo comunale.

ART. 11 L'ingresso al campo sportivo comunale deve avvenire con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia. E' vietato l'utilizzo di tacchetti in alluminio, in metallo o di scarpe chiodate da atletica, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con altri tacchetti (ad esempio, scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

ART. 12 - Nel campo sportivo comunale è assolutamente vietato fumare e/o gettare sigarette accese o mozziconi, petardi o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile, è altresì vietato introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' inoltre assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane. E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo sportivo comunale pulito al termine del gioco, senza lasciare immondizie di qualsiasi genere. E' vietato appoggiarsi o aggrapparsi alla recinzione, aggrapparsi alla porta da gioco e alla rete della stessa, così come a quella della pallavolo, ed è anche vietato parcheggiare biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione sia internamente che esternamente al campo sportivo.

ART. 13 Nel periodo di utilizzo del campo sportivo comunale, tutti i giocatori rispondono sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni e omissioni sia a se stessi che a terzi. L'utilizzo da parte di minori è sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, mentre per i maggiorenni l'utilizzo avviene sotto l'individuale responsabilità. Chi utilizza il campo sportivo si impegna a rispettare il presente regolamento, in caso contrario il gestore ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'attività in corso e negarne il successivo utilizzo.

ART. 14 L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro, così come la rottura di qualsiasi oggetto presso il campo sportivo comunale.

ART. 15 L'Amministrazione comunale è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento, applicando gli importi previsti all'art. 7-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: sanzioni da 25,00 a 500,00 euro e s.m.i., oltre al risarcimento di eventuali danni. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

ART. 16 La manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo e delle relative attrezzature è effettuata dall'Amministrazione comunale, fatta salva la stipula di eventuali convenzioni con soggetti terzi.

ART. 17 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente regolamento quando necessario.

ART. 18 Copia del presente regolamento è disponibile alla visione del pubblico presso gli Uffici comunali e sul sito web comunale.

ART. 19 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO


Tel. e Fax 0141.85.51.02


Artt. 49 e 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi" e "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Regolamento per l'uso del campo sportivo comunale in località Balbi."*

Castiglione Tinella, 20 febbraio 2023

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno PENNA




Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

01 MAR 2023.

Castiglione Tinella, 28 FEB 2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 5 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 28 FEB 2023.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano
